



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO CORIGLIANO CALABRO

ORDINANZA N° 54/2008

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Corigliano Calabro:

- VISTO** l'art. 6 del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n. 196 "Attuazione della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico locale";
- VISTO** l'Annesso 3 della risoluzione IMO MSC.74 (69) del 19 maggio 1998, sulle "Recommendation on performance standards for an universal shipborne A.I.S."
- VISTA** la Risoluzione IMO A.917(22) adottata il 29 Novembre 2002;
- VISTA** la regola 19.2.4 del Capitolo V della Convenzione Solas 74 come emendata, resa esecutiva con Legge 23 Maggio 1980, n. 313 pubblicata S.O. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12.07.1980;
- VISTA** la regola 15 del Capitolo 13 dell'H.S.C. Code 2000;
- VISTA** la regola 15 del Capitolo 13 dell'H.S.C. Code 1994;
- VISTA** la Circolare titolo: Sicurezza della Navigazione – Serie Generale, n. 59, in data 31.10.2005, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – VI° Reparto "Sicurezza della Navigazione" – Genova, avente per oggetto "Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n. 196 – attuazione della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale";
- VISTA** la direttiva SICOM 015 – disciplina del servizio AIS - del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – VII° Reparto Uff.I° del 21 Maggio 2007;
- VISTI** l'artt. 62 e 81 del Codice della Navigazione, l'art. 59, comma 9, del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché gli artt. 6 – comma 2 – e 25 – comma 2 – del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196;
- VISTI** gli artt. 176 e 177 del Decreto Legislativo del 1° Agosto 2003, n. 259 "Codice delle Comunicazioni elettroniche";
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- CONSIDERATO** che le unità da passeggeri rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n. 196, per gli obblighi di cui all'art. 6, secondo comma, devono mantenere l'A.I.S. sempre in funzione;

CONSIDERATO pur tuttavia che in mancanza di una specifica esigenza, l'utilizzo del sistema di identificazione automatica (A.I.S. – Automatic Identification System) all'interno delle acque portuali, durante la sosta e durante le operazioni commerciali potrebbe rendere le navi riconoscibili per possibili minacce con probabili conseguenze alle strutture portuali e all'ambiente marino;

RITENUTO NECESSARIO disciplinare il traffico mercantile, passeggeri di linea e di tipo turistico, ingresso ed uscita dal porto di Corigliano Calabro e monitorarlo nell'ambito delle acque di questo Circondario Marittimo;

RITENUTO NECESSARIO inoltre disciplinare l'utilizzo del sistema di identificazione automatica (A.I.S. – Automatic Identification System) all'intero delle acque portuali in ragione delle preminenti esigenze di sicurezza delle infrastrutture portuali.

O R D I N A

Art. 1 NAVI IN ARRIVO

I Comandanti delle navi mercantili nazionali e straniere in arrivo nella port facility e nei Porti ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Corigliano Calabro che, in forza della Convenzione Solas '74 come emendata e del D.Lvo 196/2005, sono dotate di un sistema di identificazione automatica (A.I.S. – Automatic Identification System) e che effettuano operazioni commerciali **dovranno disattivare** tale sistema al termine delle operazioni di ormeggio, **qualora la sosta dell'unità si protragga per un periodo di tempo superiore a 6 ore.**

Il sistema potrà essere disattivato altresì durante la sosta notturna

Art. 2 NAVI IN PARTENZA

I Comandanti delle navi mercantili nazionali e straniere di cui al precedente articolo 1, in partenza dalla port facility del Porto di Corigliano Calabro, **dovranno riattivare** il sistema d'identificazione automatica (A.I.S. – Automatic Identification System) **non prima di 1 (una) ora antecedente alla prevista partenza e comunque non oltre il termine di operazione di disormeggio.**

Art. 3 VERIFICHE TECNICHE IN PORTO

Per le unità mercantili di cui all'articolo 1 é ammessa la riattivazione temporanea del sistema di identificazione automatica (A.I.S. – Automatic Identification System) durante le verifiche tecniche eseguite a bordo della nave per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione.

Art. 4 OBBLIGHI PER LE UNITÀ DA PASSEGGERI IN ARRIVO/PARTENZA

I Comandanti delle unità da passeggeri nazionali e straniere in arrivo e/o in partenza nei porti e sorgitori ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Corigliano Calabro devono comunicare alla Sala Operativa di Corigliano Calabro, tramite la propria stazione radioelettrica di bordo (VHF) ovvero, qualora non fosse possibile, telefonicamente al numero **0983/8582**, direttamente o mediante Agenzia Marittima raccomandataria o un responsabile dell'ufficio a terra, i seguenti dati utili:

- a) Nome unità;
- b) Nome Comandante;
- c) Nominativo Internazionale;
- d) Numero di passeggeri a bordo;
- e) Stazza Lorda;
- f) M.M.S.I.;
- g) Porto o sorgitori di provenienza;
- h) Orario di partenza dallo stesso;
- i) Rotta/e effettuata/e;
- j) Durata della sosta;
- k) Eventuale partenza per altro porto/sorgitori;

Art. 5 TEMPISTICA DI INFORMAZIONE

Le comunicazioni di cui ai precedenti articoli dovranno essere effettuate entro un tempo massimo di 15 (quindici) minuti prima della partenza ovvero dell'arrivo. Il numero di passeggeri a bordo, di cui alla lettera d), comma 1 dell'a rt. 4 potrà essere comunicato successivamente, qualora il dato non sia prontamente disponibile entro i termini sopra indicati, ma comunque non oltre i 10 (dieci) minuti dalla effettiva partenza.

Per le navi in arrivo, con partenza nei 30 (trenta) minuti successivi all'approdo (sosta breve), le comunicazioni di cui all'articolo 4 potranno limitarsi alle lettere b), f), g), h) e i).

Dovrà essere comunicata altresì, con le stesse modalità di cui sopra, **in tempo reale**, l'effettiva uscita dal porto ovvero ingresso in porto dell'unità.

Art. 6 SANZIONI

Il Comandante della nave o l'armatore che viola gli obblighi previsti dall'art. 6 del D.Lvo del 19 Agosto 2005 n° 196 è, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 25 comma 2 dello stesso decreto (sanzione pecuniaria da € 1.033,00 a € 6.197,00, maggiorata per l'armatore di € 2,58 per ogni tonnellata di stazza lorda della nave).

L'anomalo, funzionamento, nonché l'uso dello stesso in maniera non conforme alle norme di funzionamento definite nell'Annesso 3 della risoluzione IMO MSC.74 (69) del 19 maggio 1998 ("Recommendation on performance standards for an universal ship borne A.I.S."), sarà punito, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione (sanzione pecuniaria da € 1.032,00 a € 6.197,00).

Art. 7 ENTRATA IN VIGORE

La presente ordinanza entra in vigore il 01.08.2008.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.coriglianocalabro.guardiacostiera.it, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Corigliano Calabro, il 16.07.2008

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco STAGIRA**